

STATUTO "ASSOCIAZIONE FRANTZ FANON ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1)

É costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti CTS), l'Associazione FRANTZ FANON (siglabile AFF)

Successivamente all'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 117/2017 l'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS.

Tale acronimo sarà utilizzato anche negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2)

L'Associazione ha sede nel Comune di Torino ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, purché all'interno del Comune di Torino, non comporterà modifica del presente Statuto.

ART. 3)

L'Associazione non ha fini di lucro.

É vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4)

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti in condizione di disagio psicosociale, con particolare ma non esclusivo riferimento alle persone immigrate, rifugiate, vittime della tortura, appartenenti a gruppi o minoranze etniche esposti, quale che sia il contesto, a persecuzioni, discriminazioni, violenze; la sua attività principalmente consiste nella tutela e nella

promozione della salute, con particolare riferimento a quella mentale, di tali soggetti. A questo proposito l'Associazione opera in Italia sul piano delle attività propriamente cliniche e di counselling attraverso l'azione di un gruppo di lavoro denominato "Centro Frantz Fanon"; essa si propone inoltre di contribuire, attraverso un costante rapporto con le Istituzioni, all'elaborazione di politiche di intervento in materia di salute pubblica (con particolare riferimento ai soggetti sopra indicati), nonché di svolgere attività di cooperazione ed educazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo.

Finalità

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art 4, agendo a favore di tutta la collettività, l'Associazione svolge, pertanto, in via principale o prevalente, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del CTS

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in

materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Attività

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

a) attività cliniche, preventive e di supporto psicosociale in situazioni di disagio o di conflitto, violenza di massa, esodo, nonché attività di consulenza per operatori; tali attività contano sulla partecipazione sistematica di specialisti ed esperti della mediazione culturale ed etnoclinica;

b) attività di formazione (incontri, corsi, seminari, congressi, manifestazioni artistiche e culturali e ogni altra attività che si renda di volta in volta necessaria o opportuna in qualsiasi luogo, sia esso pubblico che privato) rivolta ad operatori della Salute Mentale, dei servizi sociali e sanitari e dei centri di riabilitazione, degli Uffici e degli Enti che rivolgono la propria azione agli stranieri;

c) elaborazione e diffusione in Italia e all'estero di materiali informativi, libri, riviste, periodici e ogni altro materiale stampato e audiovisivo, inerente ai temi di ricerca e intervento propri dell'Associazione ed in particolare alle questioni dell'Antropologia medica, della Sociologia sanitaria, dell'Etnopsichiatria e dell'Etnopsicologia, ecc, al fine di sviluppare ed arricchire anche il livello di conoscenza della collettività (cittadini, minoranze etniche ed immigrati) circa i problemi della salute mentale, delle culture di appartenenza, delle questioni di genere;

- d) promozione di iniziative di ricerca scientifica, di indagine e di studio nel campo della salute mentale, dei sistemi locali di cura, dei problemi sanitari, giuridico-legali e sociali di particolare impatto (HIV-AIDS, malnutrizione, sfruttamento, abuso, tortura, libertà di opinione, devianza, ecc.);
- e) promozione di attività formative e culturali a vantaggio degli utenti e dei loro familiari, così come delle Comunità di immigrati e delle minoranze etniche nel loro insieme (con particolare attenzione alle questioni di genere); sostenendo e favorendo l'associazionismo fra pazienti, cittadini, forze sociali per la piena attuazione del diritto alla cura ed alla assistenza di tutti coloro che ne avessero necessità;
- f) attività di consolidamento delle istituzioni, supporto alle organizzazioni locali, sviluppo comunitario, promozione dell'associazionismo culturale e di lavoro allo scopo di favorire lo sviluppo locale e l'autonomia dei soggetti e delle strutture comunitarie.

Nello svolgimento della propria attività, l'Associazione si uniforma a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

VOLONTARI E SOCI

ART. 5)

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono soltanto essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, debitamente

documentate e rendicontate, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla Legge e dalle determinazioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6)

Possono far parte dell'Associazione tutti gli operatori professionali e tutte le singole persone fisiche e giuridiche che, per motivi istituzionali e per interesse specifico, si riconoscono nei fini dell'Associazione ed intendono attivarsi in riferimento agli stessi e che intendono accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Il numero degli associati è illimitato.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Sono aderenti della Associazione:

- i soci fondatori: coloro che risultano dall'Atto Costitutivo dell'Associazione e tutti coloro che hanno aderito all'Associazione da più di dieci anni
- i soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, presentati da due Soci fondatori, accettano i principi dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, presentano domanda al Consiglio Direttivo e ne ottengono l'approvazione.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

ART. 7)

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina; in caso di socio minore d'età l'esercizio del diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ad usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dei soci.

ART. 8)

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione scritta all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.

I minorenni possono diventare soci dell'associazione, tramite domanda presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

È compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro sessanta giorni (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Coloro che non sono ammessi dal Consiglio Direttivo possono presentare istanza all'Assemblea e chiedere ad essa l'ammissione; in tal caso l'Assemblea si esprime con votazione a maggioranza semplice; in caso di ricorso l'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

ART. 9)

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

La qualifica di associato, una volta acquisita, non è mai trasmissibile

ART. 10)

Lo status di socio si perde per recesso, morosità o esclusione.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero degli aderenti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali decorsi 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui la quota si riferisce. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e hanno effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire nel termine di trenta giorni all'Assemblea e ottenere da essa la riammissione con votazione a maggioranza semplice; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione del Consiglio è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea; in caso di ricorso l'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente e il Vice Presidente;
- d. L'Organo di controllo

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e, se maggiori di età, anche passivo. Le cariche associative non sono cumulabili tra loro.

ART. 12)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati - iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro soci; si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato - in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere compresa la delibera di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati e la delibera di esclusione;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
- g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo, trasformazione e fusione e su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale.

La convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; l'avviso dovrà contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione che dovrà avere luogo almeno il giorno successivo alla prima. In difetto di convocazione

saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, se nominato.

ART. 13)

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno due Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14)

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi articoli 27 e 28.

ART. 15)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

Le delibere assunte dall'assemblea, in conformità allo statuto, vincolano tutti gli associati anche assenti, dissenzienti o astenuti dal voto

ART. 16)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

In caso di decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio convoca l'Assemblea per la sua sostituzione.

Nel caso decada oltre la metà dei membri o si scenda al di sotto del numero minimo, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e l'Assemblea convocata con urgenza deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente e il Segretario.

La carica di Presidente, di Vice-Presidente, di Segretario e di Consigliere non comporta alcun emolumento salvo il diritto al rimborso di eventuali spese documentate sostenute per conto dell'Associazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo

ART. 17)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 membri e comunque almeno una volta l'anno.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente con un preavviso di 24 ore. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza della suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18)

Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale ivi compresa l'individuazione di attività diverse ai sensi dell'art 6 del Dlgs 117/2017
- i. la nomina del Coordinatore e Responsabile Scientifico fra i Consiglieri o i Soci dotati di particolari conoscenze; tale carica può essere assunta in concomitanza ad una delle precedenti cariche.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti affidando loro incarichi di consulenza e di assistenza tecnica, con la qualifica di "consulenti". Essi cooperano al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e possono essere retribuiti per il lavoro svolto e per ogni loro impegno professionale. Il Consiglio Direttivo eleggerà, anche al suo esterno, commissioni di lavoro e gruppi di studio che svolgano compiti concreti per raggiungere gli scopi dell'Associazione

ART. 19)

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

ART. 20)

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Associazione ad altri membri del Consiglio stesso.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Egli inoltre:

- a) potrà assumere obbligazioni di qualunque genere;
- b) potrà riscuotere da chiunque somme a qualsiasi titolo elargite all'Associazione e per qualunque ammontare, rilasciandone liberatoria quietanza sia ai privati che agli Enti pubblici;
- c) potrà aprire conti correnti presso banche e Istituti di Credito e utilizzare gli eventuali coperti che le banche dovessero accordare;
- d) potrà emettere e girare assegni ed effetti cambiari;
- e) effettuare qualsiasi operazione bancaria e su conti correnti postali;
- f) decidere i provvedimenti d'urgenza con successiva ratifica da parte del Comitato Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente

ART. 21)

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere cura la gestione della tesoreria dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea

Al Coordinatore e Responsabile Scientifico compete l'analisi e la valutazione dei progetti che l'Associazione intende promuovere e l'eventuale inclusione di modifiche, emendamenti o correzioni. Egli diventa pertanto garante dell'accuratezza metodologica dei progetti e s'incarica di sottoporli a verifica periodica durante e dopo la loro realizzazione.

ART. 22)

L'Assemblea, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS ovvero qualora sia ritenuto opportuno, nomina un Organo di controllo che potrà essere organizzato in forma collegiale o monocratica a seconda delle scelte, delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione

L'Organo di Controllo, se collegiale, è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti dall'Assemblea anche fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali salvo quanto infra previsto.

L'Organo di controllo svolge le seguenti funzioni:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS
- attesta, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS
- può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro)
- redige un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art.30, comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo l'esercizio della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali. I membri dell'Organo di controllo o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all' Associazione

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dai proventi del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

RR

- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi ai sensi dell'art 7 del Dlgs 117/17

Art. 24)

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

LIBRI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25)

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo (se nominato) nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26)

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I termini sopra indicati potranno essere prorogati di ulteriori due mesi per comprovate esigenze.

Il bilancio approvato resterà depositato presso la sede dell'associazione e potrà, previa richiesta, essere visionato da qualunque associato che potrà altresì trarne copie a proprie spese.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche

a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 28)

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

